N. R.G. 35598/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XII CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Corinna Papetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 35598 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 12/03/2019 con assegnazione dei termini ex art. 190 co. 1 c.p.c. e vertente

tra

E[redacted] L[redacted] S[redacted], in persona del legale rappresentante p.t.;

rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri ed elettivamente domiciliata in Roma in via Carlo Mirabello n. 17, giusta procura in atti;

ATTRICE

e

I[redacted] S.[redacted]., in persona del legale rappresentante p.t.

CONVENUTA CONTUMACE

e

P[redacted] M[redacted] E F[redacted] S.[redacted] DI P[redacted] M[redacted], in persona del legale rappresentante p.t.

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: *contratto di assicurazione*

Firmato Da: PAPETTI CORINNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43f035d092187e37771c8ad9e3e1b8a4

CONCLUSIONI

Come da verbale dell'udienza del 12/03/2019, da intendersi integralmente trascritto.

IN FATTO E IN DIRITTO

E[redacted] L[redacted] S[redacted]. conveniva in giudizio I[redacted] S.[redacted]. e P[redacted] M[redacted] E F[redacted] S.[redacted] DI P[redacted] M[redacted], allegando di essere - quale intermediario di assicurazione - creditore della I[redacted] S.[redacted] per il pagamento dei premi relativi alle seguenti appendici di polizze fideiussorie: a) appendice n. 01, emessa in data 19 novembre 2014, relativa alla polizza n. [redacted] della S[redacted] S[redacted], per un importo di € 13.801,53; b) appendice n. [redacted], emessa in data [redacted] novembre [redacted], relativa alla polizza n. [redacted] della U[redacted] S[redacted] (già S[redacted] a[redacted] s[redacted]) per un importo di € 14.885,00.

Esponeva che dette appendici, come di consueto, venivano consegnate già perfezionate al contraente obbligato, per la consegna al terzo beneficiario, nella specie il C[redacted] di R[redacted] C[redacted] e precisava che la polizza di cui al punto b) conteneva anche la fideiussione prestata dalla P[redacted] M[redacted] E F[redacted] S.[redacted] per le obbligazioni nascenti dalla stessa.

Deduceva, infine, la E[redacted] L[redacted] S[redacted] aveva corrisposto alle compagnie di assicurazione i premi delle rispettive appendici di polizze e ne domandava pertanto il rimborso.

Rassegnava le seguenti conclusioni: "*accertare e dichiarare le obbligazioni rispettive della I[redacted] s[redacted] e della P[redacted] M[redacted] e f[redacted] s.[redacted] d[redacted] P[redacted] M[redacted] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, come sopra dedotte e, per l'effetto, condannare la prima al pagamento della somma di €. 28.686,00 e la seconda solidalmente alla prima per*

Firmato Da: PAPETTI CORINNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43f035d092187e37771c8ad9e3e1b8a4

l'importo di €. 14.885,00, oltre interessi moratori dal 20.3.2015 sulla somma di €. 13.801,53 e dal 12.5.2015 sulla somma di €. 14.885,00. Con vittoria di spese di lite".

Le società convenute rimanevano contumaci.

All'udienza del 12/03/2019 – all'esito della precisazione delle conclusioni – la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini *ex* art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Il fascicolo veniva trasmesso al giudice per la decisione in data 16/05/2019.

La domanda proposta è fondata, per i motivi che si procede ad illustrare.

Le allegazioni attoree hanno trovato riscontro nella documentazione in atti.

In particolare, sono state prodotte le appendici di polizza indicate da parte attrice (v. doc. 1 e 2 fasc. attoreo) ed è stata fornita prova del pagamento dei relativi premi da parte dell'intermediario E[redacted] (cfr. doc. 3 e 4, contenenti estratti dei giornali di cassa delle compagnie emittenti - U[redacted] e S[redacted] - e copia dei bonifici effettuati, da cui risultano sia l'indicazione al passivo dei rispettivi importi I[redacted] - di euro 14.885,00 ed euro 13.801,53 - sia il pagamento dei rispettivi saldi).

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, il creditore ha l'onere di provare il rapporto obbligatorio e di allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001: "*In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui*

Firmato Da: PAPETTI CORINNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43f035d092187e37771c8ad9e3e1b8a4

pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460"; cfr., ex plurimis, Cass. 25584/2018).

Nella fattispecie in esame la prova dell'adempimento non è stata fornita, sicché la domanda avanzata dalla società attrice deve essere accolta, tanto nei confronti dell'assicurata I[redacted] S.[redacted] quanto – con riguardo alla polizza U[redacted] – nei confronti della P[redacted] M[redacted] E F[redacted] S.[redacted] D[redacted] P[redacted] M[redacted], che ha prestato fideiussione nella polizza e relativa appendice n. [redacted] (v. doc. 2 fasc. attoreo).

In ragione di tutto quanto illustrato, I[redacted] S.[redacted] e P[redacted] M[redacted] E F[redacted] S.[redacted] D[redacted] P[redacted] M[redacted] devono essere condannate, in solido, alla corresponsione della somma di euro 14.885,00 nei confronti dell'attrice, oltre interessi legali dal 12.05.2015 con riguardo alla polizza U[redacted]

I[redacted] S.[redacted] deve essere condannata alla corresponsione, nei confronti della società attrice, della ulteriore somma di euro 13.801,53 oltre interessi legali dal 20.03.2015, con riguardo alla polizza S[redacted] S[redacted].

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, ex art. 28 del D.M. medesimo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:

Firmato Da: PAPETTI CORINNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43f035d092187e37771c8ad9e3e1b8a4

- condanna [redacted] in solido, alla corresponsione della somma di euro 14.885,00 nei confronti dell'attrice [redacted] oltre interessi legali come in motivazione;

- condanna [redacted] alla corresponsione della ulteriore somma di euro 13.801,53 nei confronti della [redacted] oltre interessi legali come in motivazione;

- condanna [redacted] in solido, alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte attrice, liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge ed € 259,00 per esborsi.

Roma, 9 settembre 2019

Il Giudice

dott.ssa Corinna Papetti

Firmato Da: PAPETTI CORINNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43f035d092187e37771c8ad9e3e1b8a4